



La tutela del coniuge più debole

Autori vari

Il pensiero giuridico ed.

Recensione a cura di Laura Remiddi

Dopo la pubblicazione, avvenuta il 10 maggio 2017, della sentenza n. 11504/17 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che ha proposto una interpretazione della norma relativa all’assegno divorzile diversa da quella dettata dalle Sezioni Unite nel 1990 e che ha avuto grande rilievo sulla stampa, si è creato un fermento fra gli operatori del settore nell’ambito del Tribunale di Roma.

Sono stati tenuti seminari, convegni e riunioni a vari livelli, e fra le iniziative c’è stata quella velocissima di un libro “ La tutela del coniuge più debole”, scritto da diversi autori.

L’avv. Eugenio Mete così li presenta: “*Sono stati raccolti scritti di 7 donne e 10 uomini, tra i quali predomina la figura degli avvocati (ben 16), tra i quali peraltro figurano uno già presidente del Tribunale di Roma sezione famiglia, uno ex parlamentare, uno del Consiglio Nazionale Forense, uno vice presidente Aiaf, uno già giudice onorario ed uno anche avvocato rotale. Lo scritto rimanente è di una psicologa e Ctu, per molti anni giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma*”.

Il libro è corredato dal testo completo della sentenza innovativa e di un’altra, anch’essa della prima sezione, la n. 11538/17 che, benché decisa mesi prima, è stata depositata il giorno successivo alla pubblicazione di quella dianzi citata, nonché della proposta di legge n.4605/17 presentata il 27 luglio 2017 recante “Modifiche all’art. 5 della L. 898/70 in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”.

Per entrare nell’argomento, sia pure in maniera succinta, basterà ricordare che l’interpretazione dettata dalle Sezioni Unite e applicata per 27 anni stabiliva, quale parametro di riferimento per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno spettante al coniuge economicamente più

debole a seguito di divorzio, il tenore di vita condotto durante la convivenza coniugale. Se il coniuge che chiedeva l'assegno, pur titolare di redditi e di proprietà, non poteva mantenere il suddetto livello, aveva diritto ad un assegno che glielo garantisse.

La nuova interpretazione ha invece sottolineato la natura assistenziale dell'assegno, che quindi non sarà riconosciuto a quegli ex coniugi che abbiano proprie, pur limitate, risorse.

Come è stato trattato l'argomento dagli illustri autori?

L'impressione è che essi non abbiano voluto esprimersi più di tanto e abbiano cercato di barcamenarsi fra le due posizioni per ragioni che possiamo arguire, più che comprensibili: gli avvocati per mantenersi in equilibrio, potendo essere chiamati a patrocinare sia l'una che l'altra tesi, e i giudici per non esporsi su posizioni predeterminate atte ad alimentare aspettative in un senso o nell'altro in chi è soggetto al loro giudizio. Tanto più che tutti sono in attesa di un prossimo nuovo pronunciamento delle sezioni unite sul punto o addirittura di un intervento in sede legislativa.

Pochi hanno resistito alla tentazione di elaborare un piccolo trattato giuridico sull'argomento, e pertanto troviamo ripetutamente esposte premesse storiche e analisi dei precedenti giurisprudenziali.

Qualcuno ha fatto ricorso a "éscamotages", come l'avv. Adriana Boscagli che ha riportato interviste da lei raccolte, di persone che si sono dichiarate favorevoli al nuovo indirizzo, ma poi ha concluso che *"un tema spinoso è rappresentato da quelle coppie che hanno vissuto sulla base della diversa giurisprudenza finora vigente"*, ma tuttavia *"occorre prendere atto del cambiamento sociale e culturale della nostra società"*.

L'avv. Alberto Bucci (già presidente del Tribunale di Roma) ritiene che i nuovi criteri non potranno determinare *"quel completo stravolgimento che molti hanno sbandierato (e molti mariti si aspettano)"* e sottolinea, nei divorzi dei non abbienti, *"l'irrisolvibile problema della sopravvivenza di entrambi i contendenti in cui il pregresso tenore di vita non viene minimamente in considerazione"*.

Una valutazione espressa da più di un autore, peraltro suggerita da frasi ambigue della sentenza in commento, può destare perplessità: ed è quando si dice che *"tale presa di posizione della Corte sia un segnale di civiltà..."* poiché il matrimonio non può essere considerato come *"sistemazione a vita"* sul piano economico, invece che come unione affettiva (avv.ti Luciano Caruso e Gian Carla Moscattini).

Tale visione, che in sostanza taccia le mogli da arrampicatrici di

patrimoni altrui, oltre a non essere corrispondente all'attuale realtà e comune sentire, sposta artificiosamente al momento delle nozze la previsione di una futura eventuale tutela economica, quale calcolo premeditato! Ma spesso la separazione e il divorzio intervengono dopo un certo tempo, quando uno dei coniugi ha avuto una brillante carriera e ne riscuote i successi, mentre l'altro si è dedicato alle cure della famiglia e non ha le stesse risorse, quindi la richiesta di tutela scaturisce da situazioni emerse successivamente e non preesistenti.

Questo aspetto è tenuto presente dall'avv. Donatella Cerè che paventa gravi conseguenze ai danni di chi ha svolto il lavoro casalingo e richiama le legislazioni della Francia e del Regno Unito, e giustamente distingue le condizioni delle mogli divorziate in rapporto alla loro età, auspicando che le più giovani rifiutino il ruolo tradizionale e intraprendano un'attività lavorativa che dia loro una autonomia economica.

Stessa sensibilità viene espressa dall'avv. Maria Chiara Cudillo e, con dovizia di argomentazioni, dall'avv. Marcella Lucidi (già parlamentare), che pone attenzione *“sulla situazione di fragilità economica con cui si confronta, il più delle volte, chi si è fatto carico prevalentemente del lavoro di cura familiare o ha confidato, per lungo tempo, nel vincolo coniugale”*.

Fra gli autori che non hanno avuto timore di dichiararsi convinti della bontà delle nuove determinazioni, l'avv. Tiziana Colamonico Mensorio ha anche ipotizzato un possibile nuovo parametro per l'assegno divorzile, individuando quelle condizioni reddituali che consentono di accedere al patrocinio a spese dello Stato, un reddito di € 11.528,41 annui, cioè la fascia più povera della popolazione!

Una bizzarra proposta viene suggerita dalla psicologa dr.ssa Maria Rita Accatino: quella di far decadere l'assegno di divorzio dopo due anni, per dare al titolare *“un congruo margine di tempo per attivarsi nella ricerca di un lavoro”*.

Quali sono le proposte in campo legislativo?

La proposta di legge alla quale si è accennato all'inizio suggerisce di attuare *“una soluzione di equità familiare tanto attesa dalla società civile”*, ma nel leggere il testo tale soluzione non è per nulla indicata e rimanda a parametri rilevanti, sì, ma quanto mai generici che più o meno ricalcano quelli previsti dalla legge in vigore. Ma l'esame di tale proposta esula dalla recensione del libro.